



TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Quarta Civile e delle Procedure Concorsuali

Il Giudice designato, Dott. Fabio Florini,

A) Letto il ricorso iscritto al n. 14/2022 Vol. Liq. Patr. – dep.to il 29/4/2022, con integrazione a chiarimenti richiesta dallo scrivente e pervenuta il giorno 1/6/2022 – e proposto da :

CASTELLINI Daniela (nata il 20/02/1973 a Castel San Pietro/BO, ivi res.te in via - C.F.) – rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cinzia Gordini e Tea Poli, essendo elettiv.te dom.ta presso il loro Studio legale, sito in Bologna, via Rialto n. 22 – la quale ha chiesto la liquidazione dei propri beni ai sensi dell'art.14/ter Lg. 3/2012;

B) Esaminata e valutata la relazione particolareggiata della **professionista delegata dall'Organismo di Composizione della Crisi presso il locale Ordine Forense, avv.ti Angela Bossone e Fabio Patricolo**, allegata al suddetto ricorso;

C) Ritenuto che la richiamata domanda di Liquidazione risulta ammissibile, sussistendo i presupposti individuati dalla disciplina applicabile (di cui all'art.14/ter Lg. 3/2012):

- la Debitrice è infatti soggetto sovraindebitato, non fallibile (in quanto socia solo accomandante di "NET CAFE' s.a.s." ed accomandataria di "PASSWORD Videocenter s.a.s.", quest'ultima però cancellata dal R.I. fino dal 4/6/2013), così come non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art.7, co.2°, lett. a), b) Lg. 3/2012, ovvero non è stata sottoposta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Lg. 3/2012, non ha fatto ricorso – nei precedenti 5 anni – ai procedimenti previsti dalla Lg. 3/2012, non avendo neppure subito, per cause a lei imputabili, alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 14 e 14/bis Lg. 3/2012; infine, ai sensi dell'art.14/ter co.5°, ella – secondo quanto attestato dall'OCC – ha fornito idonea documentazione, che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale ;
- non risulta avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

(1)

D) Ritenuto che non vi è, allo stato, ragione per fissare un'udienza in contraddittorio, atteso che nel presente procedimento – residuale, tra le procedure regolatrici del sovraindebitamento – ai fini della Liquidazione del patrimonio disciplinata dall'art. 14/ter Lg.3/2012 non è in realtà prevista una fase di “omologa” (nonostante l'evidente refuso compiuto dal Legislatore, nella previsione dell'art. 14/quinquies), essendovi contemplata soltanto la relativa esecuzione, mentre il rinvio all'art. 10 co. 6° è destinato ad individuare le norme di rito applicabili per l'eventuale fase di reclamo ;

E) Rilevato come il **patrimonio complessivo messo a disposizione dalla odierna ricorrente comprenda anzitutto alcuni cespiti immobiliari ipotecati – tutti in capo alla medesima soltanto per quota indivisa – di seguito elencati :**

a) Unità immobiliare di sua proprietà per 1/3 (residui 2/3 in propr.) sita nel Comune di Argelato (BO), Fondo class. seminativo, cl. 01, Foglio , part. , mq. 14.512, R.D. € 180,63, R.A. 97,43);

b) Unità immobiliare di sua proprietà per 1/3 (residui 2/3 in propr.) sita nel Comune di Argelato (BO), Fondo seminativo/arboreo, cl. 02, Foglio , part. , mq. 116 (R.D. € 1,14, R.A. 0,69);

c) Unità immobiliare di sua proprietà per 1/3 (residui 2/3, in propr. per 1/3 ciascuno ad ed a) sita nel Comune di Argelato (BO), Fondo seminativo/arboreo, cl. 02, Foglio , part. , mq. 167 (R.D. € 1,65, R.A. 0,99);

d) Unità immobiliare di sua proprietà per 1/3 (residui 2/3 in propr.) sita nel Comune di Argelato (BO), Fondo seminativo, porzione AA, cl. 01, Foglio , part. , hare 8 (R.D. € 9,96 , R.A. 5,37);

e) Unità immobiliare di sua proprietà per 1/3 (residui 2/3 in propr.) sita nel Comune di Argelato (BO), Fondo seminativo/arboreo, porzione AB, cl. 02, Foglio , part. , hare 2 (R.D. € 2,74 , R.A. 1,65);

Trattasi di fondi rustici solo parzialmente già stimati (quelli in comproprietà - anche in affitto al medesimo per un canone annuo di Eu*cento* - sono valutati complessivamente Eu*10mila* per le quote appartenenti alla Castellini, mentre per l'altro si ipotizza un corrispettivo di Eu*2.000*) e da liquidare secondo modalità di “procedura competitiva”, applicando le regole sulla “prelazione agraria”.

F) CHE nel patrimonio “liquidabile” della CASTELLINI rientrano altresì :

1) il reddito da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato, che –

secondo le dichiarazioni dei redditi disponibili – raggiunge circa Eu*1.820* mensili, **detratto quanto di seguito precisato ;**

2) Eventuale saldo attivo dei Conti Correnti e strumenti di pagamento a lei intestati (salvo un residuo del 20% a “copertura” delle esigenze di vita, per l'importo massimo totale di Eu*duemila*);

3) L'accantonamento del prelievo di 1/5 non distribuito (=Eu*3.789,76) derivante dal pignoramento sul suo stipendio, eseguito da Elipso Finance presso il datore di lavoro (nella procedura n.1014/2021 R.G. Es.Mob.);

4) Ogni altro bene o diritto economicamente rilevante che pervenga alla suddetta ricorrente entro i quattro anni successivi alla pubblicazione del presente decreto: ne restano attualmente esclusi – in quanto privi di autonomo valore apprezzabile, nonché funzionali alle attività quotidiane – gli arredi casalinghi dell'abitazione .

G) CHE ai fini dell'esclusione dall'ambito della presente procedura di liquidazione per sovraindebitamento, anzitutto va tenuto conto delle risorse che residuino una volta soddisfatte le primarie esigenze di sostentamento della ricorrente, la quale le indica nell'importo di circa Eu*1.200* mensili; in proposito – considerando che l'attuale “stipendio netto” della ricorrente si aggira (eliminati i prelievi diretti “in busta”, oggi circa Eu*291* mensili) intorno ad Eu*1.457* mensili (per 13 mensilità = Eu*18.940* annui) – nella presente fase la somma “indisponibile” risulta dunque ipotizzabile in termini prudenziali per la cifra annua complessivo di Eu*15mila* (salvi gli adeguamenti che si rendano necessari nel prosieguo) tale determinandosi qui l'importo vincolato dallo scrivente alla destinazione di cui al co. 6° lett. “b”, dell'art. 14/ter Lg. 3/2012 .

H) Che poiché nulla emerge qui, circa un eventuale diniego, da parte del titolare dell'originaria funzione di organo dell'OCC, ad assumere il compito di Liquidatore nel prosieguo, allora nessuna controindicazione sconsiglia di provvedervi nominandolo nelle persone del designato Collegio .

P. Q. M.

**1) Il G.D. della procedura di Sovraindebitamento n.14/2022 VOL. Liq. Patr. -
Dichiara aperto il programma di liquidazione dei beni del debitore richiedente, come**

(21)



individuati ai capi E), F), G) della premessa motivazione, disponendo che esso abbia la durata di un quadriennio – a decorrere dal deposito del presente decreto – **e disponendo quanto segue, con riferimento alla posizione di CASTELLINI Daniela :**

- *a) il pagamento integrale delle spese in prededuzione;
- *b) il pagamento integrale delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del presente piano;
- *c) il pagamento nella misura massima possibile dei crediti assistiti da cause di prelazione di natura “reale”;
- *d) il pagamento per quanto consentito dei crediti fiscali e degli altri eventuali privilegiati;
- *e) il pagamento degli altri debiti e dei creditori chirografari, con le eventuali disponibilità residue dopo il pagamento dei crediti poziori .

2) Dichiara sospesi gli interessi, ai sensi dell'art.14/ter co.ult, Lg.3/2012, intendendo che dal deposito della domanda non decorrono - ai soli effetti del concorso - gli interessi legali o convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, fatti salvi i crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, nonché restando confermato quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 commi II e III c.civ;

3) Dispone che – fino alla data in cui il provvedimento di chiusura diventi definitivo, ai sensi dell'art.,14/novies co. ult. Lg. 3/2012 – da parte dei creditori aventi **titolo oppure causa anteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta** con il presente decreto, NON possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari od esecutive: ciò **con sospensione sia delle eventuali esecuzioni pendenti** – anche con riscossione periodica presso terzi – **e sia dei pagamenti derivanti da cessioni di credito i cui prelievi periodici risultino in corso**; altrettanto, **NON possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione** .

4) Dichiara che i creditori **aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta** con il presente decreto **non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art.14/duodecies, co.1°, Lg. 3/2012**: ciò sempre **con sospensione sia delle eventuali esecuzioni pendenti** – anche mediante riscossione periodica presso terzi – **e sia dei pagamenti derivanti da cessioni di credito, i cui prelievi periodici risultino in corso** .

(5)



5) Dichiaro che, ai sensi dell'art. 14/ter, co. 6°, Lg. 3/2012, non sono compresi nella liquidazione del relativo patrimonio:

***a) i crediti considerati impignorabili ai sensi dell'art.545 c.p.c., nonché i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, ovvero gli stipendi, salari e quanto il debitore guadagna con la sua attività: ciò entro i limiti stabiliti al capo G) della premessa motivazione, nonché con l'obbligo di versare periodicamente al Liquidatore – con cadenza mensile, oppure come altrimenti concordato con il Liquidatore – ogni eventuale eccedenza di volta in volta riscontrabile rispetto all'importo suddetto, unitamente a qualsiasi ulteriore bene che rientri nel patrimonio del sovraindebitato entro il prossimo quadriennio;**

***b) i beni impignorabili secondo legge;**

***c) quelli non ricompresi nell'inventario, in quanto riconosciuti economicamente privi di utile realizzo ;**

6) Dichiaro che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, ai sensi dell'art.14/quinquies, co.3°, Lg. 3/2012 .

7) Dichiaro che il presente provvedimento rappresenta titolo esecutivo per il rilascio e la consegna dei beni destinati alla Liquidazione, ai sensi dell'art.14/quinquies, co.2°, lett. e), Lg. 3/2012, rispetto ai quali il Liquidatore dovrà procedere al realizzo secondo le modalità della vendita competitiva, in quanto di rispettiva applicabilità .

8) Dispone che la domanda ed il presente decreto siano annotati presso il Registro delle Imprese e pubblicati sul sito internet del Tribunale di Bologna (con esclusione di ogni altra facoltà di diffusione, da intendersi illecita e vietata), nonché trasmessi – a cura del nominato Liquidatore – ai creditori indicati nella domanda in esame .

9) Ordina la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari, a cura del designato Liquidatore, in presenza dei beni immobili sopra descritti, destinati al relativo realizzo .

10) **Nomina** Giudice della presente Procedura n. 15/2022 VOL. (Sovr. Liq.ne Patr.)
- ai fini delle attività necessarie nel prosieguo – **il dott. Fabio Florini .**

(6) 

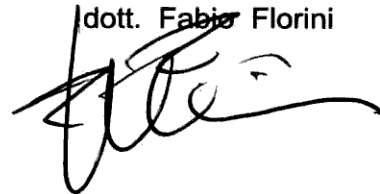
11) **Nomina all'ufficio di Liquidatore gli avv.ti Angela BOSSONE e Fabio PATRICOLO – iscritti all'OCC del Foro di Bologna** – disponendo che ella proceda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge n.3/2012 ed autorizzandola ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla Liquidazione, destinate a soddisfare i creditori previo riparto secondo legge ;

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente ed al Liquidatore nominato .

Così deciso in Bologna, nella Sezione Quarta Civile e delle Procedure Concorsuali del Tribunale, il giorno 6 giugno 2022 .

Il Presidente - G.D.

dott. Fabio Florini



Depositato in cancelleria

il 07/06/22

IL CANCELLIERE
DOTT. MASSIMO GIUNTA

